

Bruxelles, 5 maggio 2026  
(OR. en)

8546/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0093(NLE)

---

---

MAMA 96  
MED 22  
CFSP/PESC 570  
POLCOM 156  
SY 2

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che pone fine alla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e che abroga la decisione 2011/523/UE

---

**DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che abroga la decisione 2011/532/UE che sospende parzialmente  
l'applicazione dell'accordo di cooperazione  
tra la Comunità economica europea  
e la Repubblica araba siriana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 1977 un Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana<sup>1</sup> ("accordo di cooperazione") è stato concluso al fine di promuovere una cooperazione globale nell'intento di consolidare le relazioni tra le parti.
- (2) Con decisione 2011/523/UE del Consiglio<sup>2</sup> è stata parzialmente sospesa l'applicazione dell'accordo di cooperazione a seguito della brutale campagna condotta da Bashar al-Assad e dal suo regime contro il loro stesso popolo.
- (3) La sospensione degli articoli 12, 14 e 15 dell'accordo di cooperazione, per quanto riguarda le importazioni siriane nell'Unione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, era necessaria per vietare tali importazioni e attuare la decisione 2011/522/PESC del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2,  
ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/1978/2216/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1978/2216/oj).

<sup>2</sup> Decisione 2011/523/UE del Consiglio, del 2 settembre 2011, che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19,  
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/523/oj>).

<sup>3</sup> Decisione (PESC) 2011/522 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/522/oj>).

- (4) Con decisione 2012/123/PESC del Consiglio<sup>4</sup> la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione è stata estesa alle importazioni siriane nell'Unione di oro, metalli preziosi e diamanti. L'adozione della decisione 2012/123/PESC si è resa necessaria per attuare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio<sup>5</sup>.
- (5) Dal dicembre 2024 la caduta del regime di Bashar al-Assad ha determinato un cambiamento radicale nel panorama politico siriano, rendendo obsoleti i motivi originari della sospensione parziale dell'accordo di cooperazione.
- (6) Nelle sue conclusioni del 23 giugno 2025 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una transizione pacifica e inclusiva in Siria, senza dannose ingerenze straniere, che proteggesse i diritti di tutta la popolazione siriana, senza discriminazioni. Il Consiglio ha inoltre sottolineato il suo sostegno agli sforzi in corso delle istituzioni finanziarie internazionali per valutare le esigenze della Siria e ha invitato la Banca europea per gli investimenti a riprendere le sue attività in Siria. Ha invitato la comunità internazionale ad agevolare la ripresa economica della Siria e ad adoperarsi per il suo reinserimento nel sistema finanziario internazionale.

---

<sup>4</sup> Decisione 2012/123/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, recante modifica della decisione 2011/523/UE che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 54 del 28.2.2012, pag. 18, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2012/123\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2012/123(1)/oj)).

<sup>5</sup> Decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/782/oj>).

- (7) Le decisioni (PESC) 2025/406<sup>6</sup> e (PESC) 2025/1096<sup>7</sup> del Consiglio hanno modificato la decisione 2013/255/CFSP<sup>8</sup> al fine di revocare tutte le misure restrittive economiche nei confronti della Siria, tranne quelle fondate su motivi di sicurezza, al fine di sostenere la ripresa socioeconomica del paese.
- (8) In conformità alla decisione 2013/255/PESC e con l'obiettivo di ripristinare relazioni commerciali normali con la Siria e sostenere la ripresa socioeconomica del paese, è opportuno porre fine alla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione sancita dalla decisione 2011/523/UE.
- (9) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2011/523/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>6</sup> Decisione (PESC) 2025/406 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2025/406, 25.2.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/406/oj>).

<sup>7</sup> Decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2025/1096, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj>).

<sup>8</sup> Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>).

*Articolo 1*

La decisione 2011/523/UE è abrogata.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---